Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 8 ottobre 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1953, n. 727.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea delle parrocchie di San Pasquale Baylon, in Cerasuolo di Filignano (Campobasso) e di Santa Maria delle Grazie, in Pantano di Scapoli (Campobasso).

N. 727. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Abate ordinario diocesano di Montecassino in data 1° giugno 1952, relativo all'unione temporanea delle parrocchie di San Pasquale Baylon, in Cerasuolo di Filignano (Campobasso) e di Santa Maria delle Grazie, in Pantano di Scapoli (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 59. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1953, n. 728.

Autorizzazione alla Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa e della carta ad accettare la donazione di un fabbricato distrutto sito in Milano, via Lazio 4/6, disposta dalla « Società Immobiliare Viale Lazio ».

N. 728. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa viene autorizzata ad accettare la donazione di un fabbricato distrutto ed ora ridotto alla sola area edificatoria, sito in Milano al viale Lazio numeri 4 e 6, disposta in suo favore dalla « Società Immobiliare Viale Lazio ».

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 60. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 1953.

Sostituzione di un componente del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie per il quadriennio in corso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, concernente la trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in Ente nazionale per le Tre Venezie;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 718, che modifica la precitata disposizione;

Visto il proprio decreto 3 settembre 1951, con il quale viene provveduto alla rinnovazione del commissario del Governo e del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie;

Visto il proprio decreto 4 ottobre 1952, con il quale viene provveduto alla sostituzione del componente del Comitato consultivo, rappresentante del Ministro per l'interno;

Vista la lettera n. 64 E. 5 in data 14 settembre 1953, con la quale il Ministro per l'interno designa il dottor Casimiro De Magistris per la nomina a componente del ridetto Comitato consultivo in sostituzione del dottor Domenico Gambardella;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Casimiro De Magistris è nominato componente del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie per il quadriennio in corso, in sostituzione del prefetto dott. Domenico Gambardella.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1953

PELLA

(4850)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1953.

Nomina del funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 18 maggio 1953, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Salerno;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Salerno n. 19033 in data 4 luglio 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Villecco Vincenzo, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente del predetto organismo collegiale, in caso di assenza, con l'avv. Leo Enrico, funzionario del medesimo Ufficio del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Villecco Vincenzo è sostituito con l'avv. Leo Enrico, quale funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire, in caso di assenza, il direttore di detto Ufficio, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 agosto 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(4809)

AVVISO DI RETTIFICA

La data di registrazione del decreto 30 luglio 1953, n. 698, riguardante l'erezione in ente morale dell'Opera pia « Ente di beneficenza Macrì Giuseppe », con sede nel comune di Sant'Arpino (Caserta) pubblicato per sunto nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1953, n. 219, deve rettificarsi in 19 settembre 1953, anzichè 19 luglio 1953.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Resina (Napoli).

Con decreto commissariale in data 18 settembre 1953, n. 62491, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sig. Ottieri Raffaele di un terreno edificatorio della superficie di mq. 1759, sito in Resina (Napoli), iscritto in catasto alla partita n. 4310, foglio 11, particella n. 377, con casa colonica distinta alla partita n. 8625, foglio 11, particella n. 376 da destinarsi alla costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(4810)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile sito in Livorno.

Con decreto commissariale in data 18 settembre 1953, n. 61996, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 8.250.000, un terreno sito in Livorno, zona Garibaldi, distinto in catasto terreni alla partita n. 394, della superficie di mq. 1110, il tutto già sezione *d*, dei mappali numeri 230, 231 e 232, del vecchio catasto terreni.

Gli immobili sopradescritti dovranno essere adibiti a Casa della Madre e del Bambino.

(4811)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Vieste (Foggia).

Con decreto commissariale in data 12 settembre 1953, la O.N.M.I. è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comune di Vieste (Foggia) di un appezzamento di terreno sito in Vieste, lungomare San Lorenzo, indicato nel catasto terreni al foglio 12, n. 116 sub. *a*, da destinarsi alla costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(4855)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1950)

(2ª *pubblicazione*). (Avviso n. 3).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1950) n. 4980, di L. 525.000 di capitale nominale, e della rendita annua di L. 26.250, intestato a Tuttobene Bianca fu Pietro, minore, sotto la tutela di Serio Francesco, domiciliato a Catania, col pagamento degli interessi in Catania.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 31 luglio 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(3928)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 229

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 7 ottobre 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	635,50
» Firenze	624,90	634,50
» Genova	624,90	636 —
» Milano	624,95	634,75
» Napoli	624,90	636 —
» Palermo	624,90	636 —
» Roma	624,93	635,625
» Torino	624,90	637 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,90	634 —

Media dei titoli del 7 ottobre 1953

Rendita 3,50 % 1906	63,55
Id. 3,50 % 1902	59,40
Id. 3 % lordo	70,60
Id. 5 % 1935	94,075
Redimibile 3,50 % 1934	80,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,50
Id. 5 % 1936	90,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,425

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 7 ottobre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,94
1 dollaro canadese	»	635,19

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,83

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,53	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164 44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott. Ada Gianna Cravero di Pierino Ferruccio, nata a Milano l'8 maggio 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso la Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(4834)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 11 agosto 1952, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esame a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, nelle premesse indicato, avranno luogo a Roma, nella sede del Consiglio di Stato, piazza Capo di Ferro n. 13, nei giorni 19, 20, 21, 23 e 24 ottobre del corrente anno.

Roma, addì 15 agosto 1953

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI

(4851)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Novara in data 28 luglio 1952, n. 21696, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1951, è costituita come appresso:

Presidente:
Marchegiano dott. Silvio, vice prefetto.

Componenti:
Bottazzi dott. Filippo, veterinario provinciale;
Sereni prof. dott. Ennio, docente in clinica medica veterinaria;
Bisbocci prof. dott. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Toscani dott. Pier Quinto, veterinario condotto.

Segretario:
Maldari dott. Giovanni.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 settembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4842)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a venticinque posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo, o di gruppo inferiore, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, numero 262.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Considerato che un terzo dei posti disponibili, alla data del 1° maggio 1948, deve essere conferito mediante concorso riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Che alla data del 1° maggio 1948 i posti disponibili erano settantasette e che in conseguenza venticinque posti sono riservati al personale statale predetto;

Vista la nota n. 44500/12106 in data 15 gennaio 1953 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire, fra l'altro, un concorso per esami a venticinque posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venticinque posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo, o di gruppo inferiore, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, nelle premesse citato.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle disposizioni vigenti.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro i quali siano muniti di diploma di laurea in ingegneria mineraria o ingegneria civile o ingegneria industriale — sottosezione meccanica o sottosezione elettrotecnica — conseguito nelle Facoltà di ingegneria od istituti superiori equiparati dello Stato.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale affari generali Divisione personale miniere) via Molise n. 2, Roma, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto

termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare il loro cognome, nome e paternità, il luogo e data di nascita, lo stato di famiglia ed il domicilio, dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per posti di gruppo *A* nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere, ed elencare i documenti prodotti a corredo della domanda.

I candidati dovranno inoltre indicare nella domanda di ammissione il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Tale libretto dovrà essere esibito nelle prove di esame, per la identificazione di ciascun candidato.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

In tal caso, i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia, i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altro concorso indetto dal Ministero dell'industria e del commercio, potranno fare riferimento a tali documenti purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 4.

A corredo della domanda, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Diploma originale o copia notarile autentica, di una delle lauree indicate nel precedente articolo 2, comma primo.

Qualora le Facoltà di ingegneria o gli istituti superiori equiparati dello Stato, presso cui è stato conseguito il titolo di studio, non avessero ancora rilasciato il diploma di laurea, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale

La copia notarile del diploma di laurea dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Nel caso che dal titolo di studio non risultassero le votazioni conseguite nei relativi esami e nell'esame di laurea, il titolo dovrà essere integrato da apposito certificato in carta legale comprovante le votazioni stesse.

2. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione od esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato dal medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, e per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia o di una Commissione medica militare ospedaliera.

3. Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo;

per gli ufficiali in congedo ed in servizio: copia dello «stato di servizio», («estratto matricolare» per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del «foglio matricolare» («estratto del foglio matricolare» per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del «foglio matricolare» («estratto del foglio matricolare» per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del «foglio matricolare» («estratto del foglio matricolare» per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: «certificato di esito di leva»;

per gli inscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di «iscrizione nelle liste di leva».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito, compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare, compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M. S. del Ministero difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle Capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare 5ª Divisione del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'Ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgere direttamente dagli interessati al predetto Ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo. La firma delle autorità militari incaricate di rilasciare i documenti stessi non necessita di alcuna legalizzazione.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno, comunque, essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

4. Copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate rilasciata dalla competente Amministrazione in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di

marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati sottoposti o meno a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2 e 3 del presente articolo un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta ed idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

5. Certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alla domanda di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922 del giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937 su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1943 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione integrativa di cui sopra entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato ma non dopo la data di inizio delle prove orali del presente concorso, diversamente decadono dal godimento dei benefici connessi.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirlo indicato dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione d'invalidità su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, sulla base dei documenti di cui alle sopra citate lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*.

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, e gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, nonchè gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter* su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, dovranno produrre il certificato modello 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale

delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione in carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 100;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 100.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di gruppo *A* nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) scienza delle costruzioni elasticità e resistenza dei materiali, sollecitazioni semplici e composte, linea elastica dei solidi ad asse rettilineo; travi staticamente indeterminate; travi continue, sistemi reticolari semplici; travature e solette in cemento armato;

b) meccanica applicata alle macchine: statica, cinematica e dinamica delle macchine; ruote dentate e loro proporzionamento; trasmissione di potenza per funi, cinghie, catene e loro proporzionamento; freni; regolazione del moto periodico e della velocità di regime; misura del lavoro meccanico; elementi costruttivi delle macchine e degli impianti meccanici; macchine di sollevamento e di trasporto; funivie per trasporto materiali; macchine idrauliche, motrici ed operatrici; generatori di vapore e macchine a vapore; motori a combustione interna; compressori ed impianti di distribuzione di aria compressa; macchine operatrici ad aria compressa.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

Fisica tecnica fondamenti di termodinamica generale ed applicata; trasmissione del calore; produzione, utilizzazione e controllo del calore; termometria; riscaldamento e ventilazione;

Elettrotecnica: generalità sui sistemi di misura, apparecchi di misura delle grandezze elettriche; il campo elettrico ed il campo magnetico; le correnti continue e le correnti alternative; applicazioni elettriche fondamentali (generatori, motori, trasformatori, convertitori, raddrizzatori, accumulatori);

Nozioni di legislazione mineraria;

Nozioni di statistica;

Nozioni di diritto amministrativo;

Lingua francese (traduzione di brani tecnici).

Il concorrente dovrà specificare nella domanda di ammissione al concorso se intenda sostenere la prova facoltativa scritta di arte mineraria, secondo il seguente programma

sondaggi; perforazione meccanica; opere di sostegno dei lavori sotterranei, scavo di gallerie, pozzi e fornelli; eduzione delle acque; coltivazione a cielo aperto; coltivazioni sotterranee con scoscendimento e con ripiene; estrazione con piani inclinati e con pozzi verticali; trasporti in miniera; ventilazione naturale e artificiale, misure di sicurezza nelle miniere;

e quella orale comprendente oltre la materia della prova scritta anche le seguenti:

Trattamenti metallurgici dei principali metalli (ferro, piombo, zinco, argento, rame, mercurio, alluminio) e mineralurgia dello zolfo;

Geologia: rocce e loro classificazioni; elementi di stratigrafia e di tettonica; formazioni geologiche e loro età; i principali giacimenti minerari italiani.

Il concorrente dovrà inoltre specificare nella stessa domanda di ammissione al concorso quali lingue estere conosce e se, oltre all'esame orale obbligatorio in lingua francese, intenda sostenere quello facoltativo, scritto e orale, nelle lingue inglese o tedesca o in entrambe.

La prova scritta delle lingue inglese e tedesca consisterà in una traduzione dalla lingua italiana, senza vocabolario, di un brano tecnico; la prova orale consisterà in una conversazione in cui il concorrente dovrà dare prova di una conoscenza completa della lingua.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) dal Direttore generale delle Miniere, presidente;

b) da un ispettore generale del Corpo delle miniere;

c) da un ispettore generale del Ministero;

d) da sei professori universitari o di istituti equiparati.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osservano le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute. Essi dovranno presentarsi agli esami muniti del libretto ferroviario.

Per ciascuna prova scritta obbligatoria e per la prova scritta facoltativa di arte mineraria sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Per ogni prova scritta facoltativa di lingua estera sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo. Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Devono, in ogni caso, allegare le minute.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per la prova di arte mineraria facoltativa superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto e mezzo in aumento, della somma dei voti di cui al comma precedente.

Per ogni prova di lingua facoltativa superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui al comma precedenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso, tenuto conto dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, dalla legge 24 luglio 1951, n. 660 e dalla legge 1° ottobre 1951, n. 1140, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ingegneri allievi in prova nel ruolo tecnico di gruppo *A* dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina ad ingegnere allievo, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

A coloro che conseguiranno la nomina ad ingegnere allievo in prova sarà corrisposto l'assegno di prova, oltre le indennità di carovita e di funzioni spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè le normali indennità previste dalle norme in vigore per raggiungere la residenza loro assegnata

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Nei riguardi del vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giustificato motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, il decreto di nomina sarà dichiarato privo di efficacia giuridica.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno inviati a prestare servizio presso i distretti minerari della Repubblica, le scuole minerarie medie di Agordo, Caltanissetta, Iglesias e Massa Marittima, le miniere erariali e le lavorazioni minerarie gestite per cura dello Stato sia nel territorio metropolitano, sia eventualmente all'estero.

I vincitori del concorso saranno chiamati a frequentare un corso di perfezionamento teorico e pratico nelle scienze e nelle tecnologie geologiche e minerarie in una scuola superiore che sarà stabilita dal Ministro per l'industria e per il commercio. La durata di tale corso sarà di un anno per coloro che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria mineraria e di due anni per gli altri.

Al termine di ciascun anno accademico, essi dovranno sostenere gli esami sulle materie studiate; qualora non superino nelle due sessioni, estiva ed autunnale, tutti gli esami, cesseranno di appartenere al Corpo delle miniere ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 10 maggio 1943, n. 482.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1953

p. *Il Ministro*: BATTISTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1953
Registro n. 3, *foglio n.* 188

(4785)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Pordenone (Udine).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 24 febbraio 1953, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Pordenone (Udine);

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1953, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III), vacante nel comune di Pordenone (Udine), nell'ordine appresso indicato:

1. La Bianca dott. Cosimo . . punti 85,83 su 132
2. Fiorentin dott. Antonio . . » 85,35 »
3. Colombo dott. Ettore . . . » 85,01 »
4. Palin dott. Ottavio . . » 84,88 »
5. Sala Tenna G. Battista . . . » 84,02 »
6. Tombari Giuseppe . . » 80,74 »
7. De Lisi dott. Leonardo . . » 80,02 »
8. Cappello dott. Agostino » 79,08 »
9. Ferro dott. Girolamo . . » 78,72 »
10. Sgro dott. Pietro . . » 78,40 »
11. Polazzi dott. Tito . . . » 77,83 »
12. De Palo dott. Vittorio . » 77,64 »
13. Succi Cimentini dott. Fiobert . . » 77,58 »
14. Rianò dott. Enrico . » 77,27 »
15. Gaetti dott. Giuseppe . . » 76,25 »
16. Di Simine dott. Eugenio . . » 76,23 »
17. Gaetani Dante . . » 75,96 »
18. Pasqualis dott. Marcello . . » 75,92 »
19. Vasta dott. Rosario » 75,50 »
20. Roffo Giovanni » 75,50 »
21. Campanelli dott. Giovanni . . » 75,16 »
22. Radessi dott. Nicolò . » 74,67 »
23. Milioni Arturo . » 74,50 »
24. Manzini dott. Dario . . » 74,31 »
25. Urbano dott. Alberto » 74,25 »
26. Tampone Franc. Paolo . » 73,93 »
27. Seccia dott. Giorgio . » 73,92 »
28. Condemi Bruno » 73,50 »
29. De Cesaris dott. Enrico . » 72,50 »
30. Di Palma dott. Leucio . » 72,43 »
31. Baraldi dott. Dario . . » 72,24 »
32. Orsini Orsino . » 72,08 »
33. Colonna Giovanni » 72 — »
34. Zuanni dott. Federico » 71,92 »
35. Quadri dott. Luigi . » 71,35 »
36. Iozzi Giovanni » 69,33 »
37. Spezia Roberto . » 68,50 »
38. Ciccotta Luigi . » 68,10 »
39. Di Santo dott. Angelo » 65,50 »
40. Lucchese dott. Cosimo . » 64,22 »
41. De Petris Paolo . » 62,50 »
42. Salvo Antonino . . » 62 — »
43. Sossi Pasquale . . . » 58,16 »
44. Sardella dott. Pasquale . » 57,23 »
45. Grossi dott. Artemio . » 56,95 »
46. Galli dott. Pietro » 50,04 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 settembre 1953

p. *Il Ministro*: BISORI

(4860)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.